



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA-A2

Servizio: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **82** del **20/12/2011**

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201
(C.D. DECRETO MONTI) - DETERMINAZIONI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

Alle 16.28 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. VIERIN ETTORE | 15. CAMINITI VINCENZO |
| 2. COSSARD GUIDO | 16. SPOSATO ADRIANO |
| 3. PLATANIA FABIO | 17. ROSATI CLAUDIO |
| 4. GIORDANO BRUNO | 18. MANTIONE LUCA |
| 5. FOLLIEN ALBERTO | 19. LUBERTO SALVATORE |
| 6. DI MARCO ALDO | 20. NAPOLI FRANCESCO |
| 7. ZANI LORELLA | 21. CURTAZ CARLO |
| 8. GALASSI CRISTINA | 22. MORANDI IRIS |
| 9. LIPAROTO CELESTINO | 23. VIETTI MARIO |
| 10. LANCEROTTO VALERIO | 24. FEDI GIANPAOLO |
| 11. RICCIO EZIO | 25. SARTORE LORIS |
| 12. MERIGHI LUCA | 26. MONTELEONE MICHELE |
| 13. SERRA FLAVIO | 27. FERRERO GIULIANA |
| 14. MARZI CARLO | 28. MOMIGLIANO LEVI PAOLO |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. PELANDA ALESSANDRO | 3. SQUARZINO SECONDINA |
| 2. LATTANZI LUCA | |

Sono presenti in aula gli Assessori: Mauro Baccega, Stefano Borello, Patrizia Carradore, Andrea Edoardo Paron e Marco Sorbara

Presiede la seduta **VIERIN ETTORE**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale



In apertura del dibattito consiliare prende la parola il Consigliere Carlo Marzi, quale relatore nominato dalla 4° commissione consiliare.

Al termine dell'intervento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata , in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;

Considerato che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- i comuni possono altresì stabilire che:



- a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

Valutato che:

- il gettito del tributo necessario per sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, ossia al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale, è stato quantificato per l'esercizio 2012 in euro 6.345.000,00;
- l'importo della quota riservata allo Stato (rif. comma 11 dell'art.13 del decreto legge 201/2011), è stato stimato pari a euro 5.745.000,00;
- l'Amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Si dà atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 4° commissione consiliare in data 14/12/2011, con il seguente risultato 5 voti favorevoli ed 1 astenuto (Sig.na Dina Squarzino), nominando quale relatore il consigliere Carlo Marzi;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi della l.r. 45/95 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 45/95 e della L.R. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 22 favorevoli e 6 astenuti (Signori Fedi Gianpaolo, Vietti Mario, Curtaz Carlo, Morandi Iris, Sartore Loris e Paolo Momigliano Levi) su 28 consiglieri presenti essendo assenti per il voto del presente provvedimento i Signori Pelanda Alessandro, Lattanzi Luca e Squarzino Dina, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria **per l'anno 2012**:

**1.1 ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

- *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*
- *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*
- *l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

1.2 ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

- *l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;*

1.3 ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE

- *l'aliquota è pari allo 0,96 per cento;*

1.4 ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI

- *l'aliquota base 0,76 per cento;*

2. **DI STABILIRE** inoltre che, eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 - direttamente applicabili ai i comuni - saranno da intendersi fissate, per il Comune di Aosta, nella misura di base determinata dalla legge;

3. **DI DARE ATTO** che:

- a) l'importo complessivo dell'imposta municipale propria, comprensivo della quota statale, è stimato - per l'anno 2012 - in euro 12.090.000.00;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 16 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In originale firmato

Il Funzionario
Corrado Collomb



Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

L'Assessore Servizi finanziari, Patrimonio e
E.R.P.
Mauro Baccega

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio: **VIERIN ETTORE**
Il Segretario Generale: **FRANCO STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aosta, 22/12/2011

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 22/12/2011 ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. e diventa esecutiva nel medesimo giorno, ai sensi dell'art.52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Aosta, 5/01/2012

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria